

Gli usi civici sul Monte Amiata

Dalla tesi di laurea di Christian Dringoli (Siena 2003)

Dove esistono, il popolo ne ha difeso l'esistenza con ogni forma di lotta, perché sono l'eredità di un passato importante, perché sono stata la sua fonte di sopravvivenza nei momenti di fame e di ogni altra primaria necessità.

Gli usi civici sono forse il retaggio di un'era antica, quando al popolo, alla massa, forse era riconosciuto l'unico diritto alla sopravvivenza, a fruire dei beni primari elargiti gratuitamente dalla terra su cui abitava.

Lo Statutino di Santa Fiora del 1510 per la contea di Federico Sforza costituisce la base delle rivendicazioni e degli scontri sociali avvenuti in seguito tra gli abitanti e le grandi famiglie possidenti.

Il diritto all'uso di determinate terre del circondario spetta a tutti gli abitanti di quel circondario e consiste nel godimento del pascolo, nella semina e nella raccolta di legna: soddisfare le necessità di sostentamento dei membri della comunità singolarmente intesi.

Questo diritto d'uso è stato più volte nei secoli ridimensionato, quasi fino alla soppressione, senza riuscirvi. L'ultima e fondamentale regolamentazione della materia è nella legge n. 1766/1927.

Due sono le categorie di usi civici: uso di terre comuni, uso di terre altrui.

Prima dell'avvento dei Comuni la comunità stanziata era proprietaria delle terre, con l'avvento dei Comuni l'ente si sostituì alla collettività in quanto suo esponente.

L'origine dell'uso delle terre altrui si ha invece come ribellione alla feudalità: il signore ne era divenuto proprietario, ma agli abitanti doveva rimanere il diritto al godimento.

L'origine si può riscontrare nella fondazione delle colonie romane, quando, assegnata la parte del territorio coltivabile ai coloni, il resto veniva suddiviso ancora fino a che una parte rimaneva assegnata alla colonia come ente a sé. Pascoli, legnatico di questo veniva fruito dai coloni dietro pagamento di una modica tassa. Da qui nascono i *communìa*, vale a dire diritti come pascolare, far legna, coltivare, di cui ogni persona singola della comunità può esercitare il godimento.

Durante le invasioni barbariche non si verificarono mutamenti sullo status giuridico di quei terreni boschivi e da pascolo di proprietà collettiva. I barbari anzi rafforzarono questi diritti, perché dove il fondo non era privato, vale dire recintato, tutti vi potevano accedere a godervi i beni e coltivarlo. Da qui gli usi popolari su di esso.

I territori oggi componenti la Regione Toscana seguirono l'andamento generale già descritto. I Feudatari infatti non avevano contrastato quei diritti di uso quali il pascolo, il legname, la caccia il raccogliere frutti del bosco ed altro: in fondo rimaneva uno sfogo contro la povertà. Alla nascita dei Comuni, siamo dopo l'anno 1000, le cose subirono modifiche, perché essi furono nettamente contrari a quanto ricordava il feudo e il latifondo e l'economica che esso rappresentava. L'affermazione del primo capitalismo agrario e la nascita della classe borghese prendeva in mano tutte le risorse economiche, lo sfruttamento di tutte le possibili fonti economiche, era, quindi, la negazione degli usi civici. I Comuni vi riescono nella maggior parte dei casi, ma vi sono casi in cui gli usi civici riescono a sopravvivere malgrado quella politica ostile. Ciò forse per "merito" di certi signori feudali che riuscirono a salvaguardare la vasta proprietà per sé e privilegi, esenzioni, gli usi civici, per coloro che fossero venuti a popolare i territori allo scopo di bonifica e colonizzazione in concorrenza alla politica della città. Infatti è solo tramite questo espediente che il signore ottiene quella forza economica da contrapporre al potere crescente della città e dei Comuni. Quando vince la politica antilatifondista e antifeudale, muoiono gli usi civici.

La Signoria che spesso "sostituì" i Comuni perché governò le città e comunque sostituì il vecchio feudatario, visse lontano dal possesso, dal territorio, spendeva molto ed ebbe necessità di sfruttare al massimo gli abitanti dei propri terreni, comprimendo quelli che erano gli usi civici dove erano presenti. I nobili, molto vicini al potere, al Principe suggerirono una legislazione avversa agli usi civici fino a sopprimerne il diritto in alcuni casi. Di contro si crearono riserve e bandite. Era un'idea classista che vedeva gli usi civici privilegio inutile a favore della gente dei campi.

I sovrani monarchici continuarono a ritenere gli usi civici un “male”, perché bisognava massimizzare la resa del fondo come era stato deciso nel periodo della Signoria.

Il Granducato di Toscana, che ci riguarda, con Pietro Leopoldo fu autore di riforme decisive in campo politico, amministrativo ed economico. Il periodo del suo regno 1778-1788 produsse la legislazione inerente gli usi civici. In sostanza pensando dannoso per l'economia rurale la scissione fra diritto di pascolo e proprietà del fondo, sancì la vendita del pascolo ai proprietari del fondo, riuscendo così a rendere più saldo il dominio dei feudi agricoli nelle mani dei proprietari. Ciò riguardava qualsiasi tipo di pascolo quindi anche quello in uso civico. Con decreto del 2 aprile 1788 il granduca autorizzò i proprietari della provincia di Grosseto a rendere liberi i propri feudi tramite il riscatto delle servitù di pascolo che vi gravavano.

Al termine della riforma è evidente il volto nuovo dato alla proprietà fondiaria e ai suoi diritti, riunendo i tre elementi costituenti - fondo, legnatico, macchiatico-, permettendo così alla proprietà di tornare ad avere un carattere unitario ed essere molto più produttiva.

L'editto in tal senso (abolizione degli usi civici di pascolo, terratico, legnatico sui beni feudali) che riguarda la Contea di Santa Fiora è del 12 marzo 1784.

Col Regno d'Italia, dopo il 1861, continuò la politica dell'abolizione degli usi civici (vedi la legge 15 agosto 1867 n.3910 per l'abolizione della servitù di pascolo e legnatico nell'ex principato di Piombino, la legge 28 febbraio 1892 n. 72 per l'abolizione della servitù di legnatico nei territori di Tatti), ma secondo uno studio del 1919 ne esistono ancora le tracce, talché sono additati ancora come ostacolo per lo sviluppo agricolo.

Ma la legge cui ancor oggi si fa riferimento è del 16 giugno 1927, la n.1776, perché, se fino allora si era proceduto per singole realtà creando più caos che chiarezza, questa è una disciplina unitaria che vuol dare assetto definitivo alla materia usi civici. Una commissione vi lavorò per lunghi anni producendo dibattiti, polemiche, scontri dialettici.

L'uso civico uguale diritto di condominio o come servitù?

La Commissione optò per la prima ipotesi e, nella divisione delle terre, pensò la materia a norma di diritto pubblico considerando alla pari proprietari ed utenti. *“La legge... assegna agli utenti, come corrispettivo del diritto non compensi in denaro, ma una quota parte delle terre... Vuole però che nessuno se ne avvalga con intenti di speculazione. Le terre assegnate come corrispettivo agli utenti devono andare ad accrescere il patrimonio comunale di tutti: di boschi e pascoli non se ne cambierà la destinazione... nell'interesse attuale e delle generazioni future; l'uso non deve eccedere i bisogni del singolo e della famiglia, come in antico...”*

Gli usi civici sono una concessione del sovrano alle popolazioni o sono un diritto naturale dell'uomo?

Se scegliamo la seconda, gli usi civici non potranno mai essere aboliti da nessuno, perché qualsiasi uomo ha diritto di trarre dalla terra almeno quei beni necessari per il proprio sostentamento. La legge del 1927 permette di trattare in modo unitario la materia, pur tenendo presente, secondo che l'uso era al nord al centro o sulle isole, di trattarlo e concepirlo con senso diversamente sfumato. Sintetizzando si può affermare che l'uso civico non è altro che un diritto reale dominicale esercitato dagli appartenenti ad una collettività di persone su terreni demaniali civici ovvero privati, al fine di trarre godimento per il soddisfacimento dei propri bisogni primari.